

VADEMECUM PRATICANTI

- Il **tirocinio** deve essere svolto con assiduità, diligenza, riservatezza e nel rispetto
- Il **tirocinio** è svolto di regola in forma continuativa e l'interruzione per un periodo pari o superiore a sei mesi può essere giustificata solo da accertati motivi di salute.
- **L'interruzione del tirocinio** per oltre sei mesi, senza alcun giustificato motivo, anche di carattere personale, comporta la cancellazione dal registro dei praticanti, salva la facoltà di chiedere nuovamente l'iscrizione nel registro, che può essere deliberata previa nuova verifica da parte del Consiglio dell'Ordine della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla Legge 247/12.
- **La reiscrizione** non sarà consentita qualora la cancellazione sia avvenuta d'ufficio.
- Ogni praticante è tenuto al **pagamento della quota annuale** d'iscrizione al registro. Il mancato adempimento di tale onere darà facoltà al Consiglio dell'Ordine di sospendere il praticante inadempiente (art. 9 del Regolamento per la Pratica Forense dell'Ordine degli Avvocati di Cuneo).

Si richiede ai **Dominus** la pronta comunicazione al Consiglio di eventuali prolungate sospensioni del tirocinio da parte dei propri praticanti e di vigilare sull'adempimento del pagamento della quota annuale.

Si segnala che la **partecipazione ai corsi di preparazione all'esame di Avvocato** non dà diritto al riconoscimento di Crediti Formativi da parte del locale Consiglio dell'Ordine.



IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Tiziana MARRAFFA

